

Etichettatura ambientale degli imballaggi

La normativa di riferimento e le linee guida del CONAI
Ufficio legislativo Confcommercio Trentino - dott.ssa Mila Bertoldi

L'ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Le nuove regole di etichettatura ambientale per gli imballaggi sono state introdotte nel Testo Unico Ambientale all'articolo 2019 c.5 con il decreto legislativo n. 116/2020, che ha recepito le direttive UE del "**Pacchetto Economia Circolare**" (851/2018 e 852/2018).

La novità consiste nell'**obbligo** di apporre sugli imballaggi determinate **informazioni** circa la

composizione dell'imballo e corretta gestione a fine vita

RIFERIMENTI NORMATIVI E ALTRE FONTI

Decreto Legislativo n. 152/2006 (TUA) – articolo 219 c.5 (obbligo di etichettatura ambientale)

Decisione Commissione 97/129/CE (sistema di identificazione per i materiali di imballaggio)

Circolare MITE 15/05/2021 (chiarimenti sui soggetti obbligati e su particolari tipologie di imballaggi)

Decreto MITE 16/03/2022 (adozione **Linee Guida Conai** funzionali a supportare le imprese nel rispondere all'obbligo di legge, fornendo indicazioni operative e gestionali).

L'ETICETTATURA AMBIENTALE NEL TESTO UNICO AMBIENTALE

L'art. 219, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 dispone che tutti gli imballaggi siano:

“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

QUANDO ENTRA IN VIGORE L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE?

L'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi scatta con il

1° gennaio 2023

relativamente alle informazioni sulla **destinazione finale** dell'imballaggio. Si ricorda, infatti, che l'**obbligo di indicare la natura del materiale** è, vigente dal 1° gennaio 2021:

Quindi:

Dal 01/01/2023 scatta l'obbligo di indicare: *“le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, [...] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle **destinazioni finali** degli imballaggi.”*

Dall'01/01/2021 è in vigore l'obbligo di: *“indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la **natura dei materiali di imballaggio** utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*

L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE RIGUARDA SOLO GLI IMBALLAGGI

Sono imballaggi "i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

Gli imballaggi si distinguono in primari, secondari e terziari, a seconda della loro funzione

SMALTIMENTO DELLE SCORTE

Gli imballaggi (ed i prodotti imballati) privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati prima del 31/12/2022 possono essere commercializzati

fino ad esaurimento delle scorte

N.B. fare riferimento e conservare i documenti commerciali e contabili (es. fatture di acquisto).

IMBALLAGGIO DESTINATO AL CONSUMATORE FINALE (B2C)

Se l'imballaggio è destinato al consumatore finale, vi è l'obbligo di indicare:

- la **tipologia di imballaggio** (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica) la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da **Decisione 129/97/CE** [per esempio: PET(1), ALU(41), PAP(21), PP(5), C/PAP(84)], e
- le **informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata** dell'imballaggio (es. *"Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune"*).

IMBALLAGGIO DESTINATO AL CANALE B2B

Se l'imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la **codifica alfanumerica identificativa del materiale** come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

N.B.: i prodotti venduti tramite il canale B2B, ma destinati alla vendita al dettaglio, sono considerati B2B o B2C?

Gli imballaggi destinati a raggiungere il consumatore finale appartengono al mercato B2C e, ai sensi dell'art. 219 comma 5, devono presentare per ciascuna componente separabile manualmente la codifica alfanumerica del materiale e le informazioni sulla raccolta (raccolta + famiglia del materiale)

IN SINTESI:

- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) **i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica** prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Sugli **imballaggi destinati al consumatore** devono essere presenti **anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata**;
- Tutti gli imballaggi sono etichettati **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla **UNI EN ISO 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

CHI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI

In base ai chiarimenti forniti dal Ministero della transizione ecologica, **i produttori degli imballaggi** sono i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio secondo la codifica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell'imballaggio, in modo da garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.

Viene, tuttavia, evidenziato che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso **condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso**, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Pertanto, al fine di prevedere un'adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal Codice Ambiente, l'obbligo di etichettatura ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi stessi (secondo il **principio di responsabilità condivisa**).

PROFILO SANZIONATORIO

L'art. 261 del D. Lgs. 152/06 prevede una **sanzione** da **5.200 €** a **40.000 €** a carico di **chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste** dall'art. 219.

Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.

GLI STRUMENTI DI CONAI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, **CONAI** ha sviluppato la **piattaforma** <http://www.etichetta-conai.com/> dedicata all'argomento, in cui confluiscono gli strumenti messi a punto per supportare le aziende.

Sulla piattaforma sono disponibili le **Linee Guida sull'etichettatura ambientale obbligatoria**, consultabili e sfogliabili al link <http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/>.

Le linee guida propongono un'interpretazione condivisa della norma, come utile riferimento tecnico. Sono state recentemente adottate con decreto ministeriale.

Imballaggi monomateriali, composti, multicomponenti

Imballaggio monomateriale è un imballaggio costituito da un solo materiale (ad esempio una scatola di cartone, un tappo in plastica, un foglio di alluminio). Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrato, vale a dire quelli la cui struttura è costituita da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro (tipicamente accoppiati o miscelati).

Imballaggio composto è un imballaggio strutturalmente costituito da diversi materiali non separabili manualmente (sono principalmente i poliaccoppiati o sistemi complessi come le chiusure, costituite da diversi pezzi di materiali differenti).

Imballaggio multicomponente è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l'etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Cosa fare con componenti non separabili manualmente?

I sistemi di imballaggio che prevedono un **corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente** (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

N.B.: ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l'indicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle **componenti separabili manualmente** dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI: Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

I “**cd. preincarti**” sono definiti come gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, che sono finalizzati a contenere il prodotto alimentare.

Anche per tali imballaggi sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell'applicazione dell'etichetta ambientale, per svariati motivi, in quanto può trattarsi:

- a) di imballi impossibilitati alla stampa dell'etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria);
- b) di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso;
- c) di imballaggi che molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

In queste ipotesi si intende adempiuto l'obbligo laddove tali informazioni siano desumibili da **schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita** (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui **siti internet** con schede standard predefinite (**QRcode, APP, ecc.**)

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI: imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Si riscontrano difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il **ricorso a strumenti digitali** (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI: imballaggi destinati all'esportazione

L'obbligo di etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA deve essere riferito esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, sono esclusi dall'obbligo di etichettatura **gli imballaggi destinati a Paesi Terzi. In tale ipotesi gli stessi dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destinazione.**

Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione

LO STRUMENTO DIGITALE

Al fine di adempiere all'obbligo informativo è consentito il ricorso a strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. **APP, QR code, pagina dedicata del sito internet aziendale**), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione.

Se l'imballaggio è destinato al consumatore finale, nel punto vendita è necessario dare indicazioni chiare, di facile e diretta consultazione e comprensione, su come ottenere le informazioni sull'etichettatura attraverso i canali digitali scelti

ALCUNI ESEMPI DI ETICHIETTATURA

- Tipologia di imballaggio
- Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
- Famiglia di materiale
- Informazioni sulla raccolta



	COS'È	DOVE VA
PAP22	SACCHETTO CARTA	RACCOLTA CARTA
	FINESTRA PLASTICA	RACCOLTA PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE

Raccolta Differenziata



VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

esempi

Flacone in vetro con tappo in plastica ed etichetta NON rimovibile

INDICAZIONI

Contenitore in vetro con tappo in metallo ed etichetta NON rimovibile

Bottiglia - Vetro GL 70

Tappo - Metallo FE 40

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune

Vaschetta in plastica con pellicola ed etichetta NON rimovibile

INDICAZIONI

Vaschetta - Plastica PER 1

Pellicola - Plastica LDPE 4

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune

Astuccio in cartoncino con etichetta NON rimovibile

INDICAZIONI

Astuccio – Carta PAP 22

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune

Sacchetto di carta ed etichetta di plastica separabile manualmente

INDICAZIONI

Sacchetto - Carta PAP 22

Etichetta - Plastica LDPE 4

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune

Scatola in cartone ondulato ed etichetta NON rimovibile

INDICAZIONI

Scatola - Carta PAP 20

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune